

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(Malagodi)

NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1973

Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanonici dovuti dai rivenditori di generi di monopolio

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 24, 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, stabiliscono che i rivenditori per il servizio di vendita al pubblico dei generi di monopolio sono retribuiti ad aggio, che l'ammontare annuo degli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco costituisce il reddito della rivendita e che sull'importo di esso i gestori sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone ed un sovracanone.

Al presente l'aggio per il servizio di vendita dei tabacchi è del 6,50 per cento sul prezzo di tariffa al pubblico, mentre il canone, a termini dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, è dovuto sulla parte di reddito eccedente le lire 500 mila ed esso va determinato, per ciascuna delle sotto-

elencate classi di reddito, secondo l'aliquota a fianco indicata:

da lire 500.001 a lire 1.000.000, il 15 per cento;

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 19 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 22 per cento;

oltre lire 3.000.000, il 24 per cento.

Negli ultimi tempi la Federazione italiana tabaccai ha insistentemente lamentato il continuo crescente deterioramento della situazione economica della categoria, attribuendone la causa anche all'elevazione dell'indice d'incidenza della spesa del canone sul costo del servizio onde ha invocato pron-

te ed adeguate misure atte a riportare la pressione dei canoni ai livelli preesistenti.

In effetti il tasso generale d'incidenza del canone o sopracanone sul reddito delle rivendite è passato dal 14,72 per cento nel 1968, al 15,96 per cento del 1969 per effetto della concomitante influenza di due fattori: la dilatazione dei redditi lordi delle rivendite sotto la spinta della lievitazione dei prezzi, e la progressività delle aliquote gravanti su tali redditi.

Il problema è stato sottoposto all'esame di apposita commissione paritetica di nomina ministeriale, composta da funzionari del Monopolio e da rappresentanti dei rivenditori, la quale ha riconosciuto l'esistenza di obiettive condizioni per un aggiornamento delle vigenti misure dei canoni ai mutati valori monetari.

Detta commissione, al termine dei lavori protrattisi per circa un anno, ha proposto di elevare il reddito minimo esente da canone da lire 500.000 a lire 700.000 e di colpire i redditi eccedenti le lire 700.000 secondo le aliquote progressive riportate a fianco di ciascuno dei sottoindicati scaglioni di reddito:

da lire 700.001 a lire 1.000.000, il 16 per cento;

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 22 per cento;

da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;

da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;

oltre lire 10.000.000 il 30 per cento.

L'elevazione del limite di franchigia tende ad adeguare ai mutati valori monetari

la quota di reddito esente da canone allo scopo di riequilibrare i costi e ricavi delle aziende e ciò nello stesso interesse del Monopolio onde evitare turbative nell'economia aziendale che possano compromettere o quanto meno indebolire la capacità di realizzazione dei compiti di servizio.

I mutamenti viceversa operati nella composizione delle nuove classi di reddito e nelle relative aliquote servono a meglio graduare la pressione impositiva alla capacità contributiva del rivenditore nell'intento di vitalizzare, attraverso una più equilibrata distribuzione dei costi di gestione, l'azione commerciale del Monopolio, la cui efficienza oggi è più che mai necessaria per lo sviluppo della Azienda, nel gioco della concorrenza estera nel settore.

Il conto finanziario annuo dell'operazione può farsi ascendere complessivamente per l'Amministrazione a circa 800 milioni di lire, cui corrisponde un beneficio medio per rivendita valutabile annualmente a lire 28 mila.

Tuttavia la suindicata minore entrata prevista è destinata ad essere gradualmente assorbita per effetto del naturale incremento del gettito dei canoni conseguente alla normale espansione delle vendite.

All'uopo si acclude il relativo disegno di legge per il quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 giugno 1970.

* * *

Il presente disegno di legge decaduto per la fine della V legislatura viene ora ripresentato nel medesimo testo già presentato al Senato nella seduta del 9 ottobre 1971 (atto n. 1910).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificato con l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 700 mila. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da lire 700.001 a lire 1.000.000, il 16 per cento;

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 22 per cento;

da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;

da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;

oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.

Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo ».

Art. 2.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificati con l'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, sono elevati da lire 500 mila a lire 700 mila.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.